

Via G. Marconi n. 6 60030 Serra de' Conti (An) C.F./P.IVA: 01090170422 Iscr. REA Ancona n. 132208

Tel. 0731 879275 - Fax 0731 878396 E-mail: info@cogesco.org PEC: consorziocogesco@pec.it

Comunicazione ai fornitori

Oggetto: novità IVA 2015 "Split payment"

L'art. 1, comma 629, lettera b), della Legge di Stabilità 2015 (Legge 190/2014), con l'introduzione dell'art. 17-ter al D.P.R. 633/1972, ha previsto un nuovo meccanismo di assolvimento dell'Iva chiamato "Split payment" (o scissione dei pagamenti). (DM attuativo pubbl. in G.U. il 3/2/2015 n. 27).

A seguito dell'introduzione di tale meccanismo, a partire dal 1° gennaio 2015, l'Iva sulle fatture di cessioni di beni e prestazioni di servizi emesse dai fornitori nei confronti delle diverse Amministrazioni Pubbliche – tra cui anche il Co.Ge.S.Co. - sarà versata da quest'ultimo direttamente all'Erario.

Pertanto:

Fatture con Iva emesse dai fornitori entro il 31/12/2014	Fatture con Iva emesse dai fornitori a decorrere <u>dal 1°gennaio 2015</u>
Verranno pagate per l'intero importo, comprensivo dell'IVA (senza distinzione tra le fatture con IVA ad esigibilità differita o immediata) a favore dei soggetti che l'hanno emesse.	pagamento.

Sono ESCLUSE dalle nuove disposizioni:

- le prestazioni soggette a ritenuta alla fonte a titolo di imposta sul reddito (fatture/note per compensi per lavoro autonomo soggette a ritenuta d'acconto);
- i casi in cui l'ente cessionario o committente assuma la veste di debitore dell'IVA, quali ad esempio le operazioni sottoposte al regime dell'inversione contabile (fatture assoggettate al regime di reverse charge) di cui agli artt. 17 e 74 del D.P.R. n. 633/72 e gli acquisti intracomunitari

Al fine di una corretta gestione del nuovo meccanismo, i fornitori devono riportare sulle fatture la seguente dicitura:

"Scissione dei pagamenti - Art. 17-ter DPR n. 633/1972"

I fornitori che hanno già inviato allo scrivente Consorzio le fatture emesse dal 1° gennaio 2015 senza la necessaria annotazione "scissione dei pagamenti" sono pregati di rettificare il documento contabile.

In mancanza di tali indicazioni le fatture non potranno essere pagate e verranno restituite al fornitore.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Prot. 113 del 10/03/2015

Dott. Maurizio Mandolin